



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE ALL'ACCORDO MULTILATERALE SUI DIRITTI COMMERCIALI PER I TRASPORTI
AEREI NON REGOLARI IN EUROPA, FIRMATO A PARIGI IL 30 APRILE 1956**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

mi prego di presentare Loro, ai fini della presa d'atto, l'Accordo multilaterale sui diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa, firmato a Parigi il 30 aprile 1956.

L'autorizzazione all'adesione all'Accordo è avvenuta attraverso delibera del Congresso di Stato n. 3 del 9 febbraio 2016 e l'opportunità di aderire a tale strumento internazionale è stata evidenziata dalla competente Segreteria di Stato con delega ai Trasporti, congiuntamente all'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, la quale ha altresì curato il relativo parere di conformità all'ordinamento interno.

E' uno dei più importanti Accordi multilaterali in materia, aperto a tutti gli Stati membri dell'ECAC (Conferenza Europea sull'Aviazione Civile) e stipulato nell'ambito dell'ICAO, l'Organizzazione cui aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo che dal 1944 si occupa di adottare standard internazionali e migliori pratiche, periodicamente aggiornati, che disciplinano in maniera estremamente dettagliata gli aspetti tecnici della navigazione aerea, in modo da assicurarne l'esercizio in condizioni uniformi di sicurezza ed efficienza.

In particolare, l'Accordo in oggetto ha per fine di estendere il diritto già previsto dall'art. 5 della Convenzione sulla navigazione aerea civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (istitutiva dell'ICAO), che prevede il diritto di sorvolo e di scalo degli Stati contraenti, ma a particolari condizioni e formalità con particolare riferimento ad aeromobili che trasportano su remunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione o di nolo, al di fuori dei servizi aerei internazionali regolari.

L'adesione all'Accordo andrebbe quindi nel senso di una maggiore semplificazione delle procedure di sorvolo e scalo, e quindi di una agevolazione del settore aereo commerciale sammarinese che volesse aprirsi a nuove rotte europee.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Sulla base di tale Accordo, gli Stati contraenti convengono di consentire il libero sorvolo dei loro rispettivi territori, senza l'obbligo di sottoporre la navigazione aerea alle norme, condizioni o limitazioni previste dal predetto art. 5 della Convenzione di Chicago, in particolare per trasporti a scopi umanitari, per servizi di tassi aereo a carattere occasionale per aeromobili non superiori a sei posti, per trasporti locati da una stessa persona fisica o giuridica per il trasporto del proprio personale, per trasporti isolati, a condizione che non superi la cadenza mensile del trasporto. Inoltre le stesse agevolazioni sono previste per trasporti esclusivi di merci e di passeggeri tra regioni che non sono collegate tra loro da servizi aerei regolari.

Sono previsti tutti i casi e le condizioni in ragione dei quali gli Stati contraenti possono eventualmente ripristinare le condizioni di cui all'art. 5 della Convenzione di Chicago, o parti di esse, prevedendo tuttavia una tempistica e modalità adeguate di corretta informazione.

Sono disciplinate altresì le risoluzioni di eventuali controversie, prevedendo anzitutto l'opportunità di risoluzione tramite negoziati diretti, e in caso di esito negativo, mediante ricorso a una procedura di arbitrato, che può condurre a eventuali sanzioni, in caso di mancato adeguamento alla risoluzione adottata dall'arbitro, sino alla sospensione dei diritti concessi dall' Accordo da parte degli altri Stati contraenti.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

con l'auspicio di avere illustrato i contenuti dell'Accordo multilaterale sui diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa, firmato a Parigi il 30 aprile 1956 e aver sottolineato i motivi per i quali risulta opportuno per il nostro Paese provvedere alla relativa ratifica, ho l'onore di richieder Loro l'opportuna presa d'atto.